

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto “Progetti integrati di Servizi Territoriali di assistenza bis” cod. Progetto

Premesso che:

- con il decreto dirigenziale 18 giugno 2021 n. 11622, la Regione Toscana ha emesso l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”;

- con il decreto dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021, la Regione Toscana ha approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Società della Salute della Valdinievole e denominato “Progetti integrati di Servizi Territoriali di assistenza bis”- Codice progetto

- il suddetto progetto prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso Regionale:

a) relativamente all'azione 1 il finanziamento di Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio tramite l'erogazione di buoni servizio finalizzati a favorire l'accesso a servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto alle persone dimesse da strutture ospedaliere a seguito di cure determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19, alle persone anziane con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o a disabili gravi e alle loro famiglie, per garantire una piena possibilità di rientro presso il domicilio e all'interno del proprio contesto di vita, anche attraverso l'utilizzazione di cure intermedie temporanee presso RSA nella fase di predisposizione dell'accoglienza al domicilio dell'assistito;

b) relativamente all'azione 2 il finanziamento di percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza al fine di favorire l'accesso a servizi anche innovativi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alle loro famiglie, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e all'interno del proprio contesto di vita, oppure anche attraverso l'utilizzazione di ricoveri di sollievo presso RSA ;

- la delibera della G.E. nr. 39 del 29.12.2022 avente per oggetto: “Preso d'atto del Progetto finanziato dall'FSC nell'ambito dell'Avviso “Sostegno ai servizi di cura domiciliare – bis” denominato Progetto integrati di Servizi Territoriali di Assistenza – bis (CUP: I39G22000250006) ove si prende atto dell'adesione della SdS Valdinievole all'Avviso pubblico mediante procedura a sportello denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare bis” a valere sul POR FSE 2014 - 2020 – Attività PAD B) 2.1.3 a) Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia pubblicato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21776 del 25.10.2022 mediante il Progetto denominato: “Progetti integrati di Servizi Territoriali di Assistenza – bis” di €. 265.574,00

- nell'Avviso della SdS è previsto che, durante la vigenza del Progetto, i due elenchi di operatori economici saranno aggiornati ogni qual volta giungano nuove candidature, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo. In detta occasione – e comunque periodicamente - si provvederà anche a modificare la posizione in elenco di ciascun operatore, al fine di garantire a ciascuno la medesima visibilità;

TRA

la Società della Salute della Valdinievole (C.F. 91025730473) con sede legale in via Cesare Battisti, 31 Cap 51017 - Pescia, per il tramite del suo Direttore, dott. nato a (....) il e domiciliato per la carica presso la sede della SdS Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore del progetto “Progetti integrati di Servizi Territoriali di assistenza bis” - Codice progetto – CUP I39G22000250006

E

il Dott., C.F., P.IVA..... nato il a (FI) e residente a(FI) in Via n. [se persona giuridica] in qualità di rappresentante legale di

C.F./P.IVAcon sede legale in
.....Via.....n....., compreso nell'elenco di cui
in premessa, d'ora in poi denominato Operatore economico;
Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra si conviene quanto segue:

Art. 1 - Attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute della Valdinievole attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari dei buoni servizio, i pacchetti di prestazioni a sostegno della domiciliarità di cui ai piani di spesa allegati a detti buoni. Tra la Società della Salute della Valdinievole e l'operatore è escluso ogni vincolo di subordinazione. Il Provider, al primo ricevimento via mail o via PEC del Buono servizio firmato, deve immediatamente attivarsi per la sua tempestiva e corretta esecuzione. Nel caso la trasmissione del Buono sia avvenuta tramite mail, seguirà successivamente PEC di ratifica da parte della Società della Salute. Gli operatori presenti negli elenchi della SdS Valdinievole possono essere scelti anche da persone residenti in altre Zone-distretto. In tale ipotesi la stesura e la sottoscrizione del Piano di spesa, nonché di tutti gli altri obblighi legati alla verifica e all'erogazione del Buono servizio rientrano nella responsabilità della Zona distretto di residenza.

Art. 2 - Obblighi del Provider

2-1) L'operatore economico/professionista (per quanto compatibile) si impegna:

a) ad attivarsi immediatamente, al ricevimento via mail o via PEC del Buono servizio firmato, per la tempestiva e corretta esecuzione del medesimo. Deve, quindi, rispettare la tempistica indicata nel buono ed erogare correttamente le prestazioni in esso contenute.

Per l'Azione 1, in particolare:

a1) deve eseguire il primo accesso entro 48 ore dal ricevimento della prima mail o PEC di trasmissione del Buono servizio firmato, anche qualora cada in un giorno prefestivo o festivo.

a2) deve garantire, ove prevista dal Buono servizio/Piano individualizzato, l'erogazione in giorni solari consecutivi, compresi quindi i giorni festivi e prefestivi.

a3) deve garantire un servizio di coordinamento e reperibilità anche nei giorni festivi e prefestivi, al fine di un tempestivo avvio del servizio;

b) ad erogare le prestazioni indicate nel Buono servizio nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale;

c) ad accettare la rimodulazione del Buono servizio laddove, nel corso di validità dello stesso, si renda necessaria una modifica. Tale variazione verrà formalizzata tramite addendum all'esistente buono controfirmato dal beneficiario.

d) a garantire che, qualora sia impossibilitato ad eseguire direttamente una o più prestazioni di cui all'incarico, dovrà comunque assicurarne l'esecuzione.

A tale scopo potrà avvalersi – previa comunicazione preventiva scritta all'Ente attuatore - di un altro operatore/professionista presente nell'elenco approvato dalla Società della Salute. In caso di avvalimento, il contratto continua comunque ad intercorrere tra Società della Salute ed operatore sottoscrittore del medesimo, unico soggetto legittimato a fatturare per il pacchetto erogato.

e) ad assicurare la rilevazione informatica dei servizi effettuati tramite registrazione di inizio/termine della prestazione di ciascun operatore ed il successivo trasferimento mensile dei dati nel sistema informativo dell'Azienda. In particolare il gestore dovrà comunicare all'ufficio amministrativo della SdS il nominativo del referente individuato per detta rilevazione ed al quale verranno assegnate le credenziali per accedere al sistema informativo a ciò deputato.

Tramite il referente individuato il Provider dovrà:

- verificare la corretta rilevazione degli accessi (rapportandosi per qualsiasi problema al responsabile del sistema informativo dell'Azienda);

- entro i primi 10 giorni di ciascun mese, trasmettere all'ufficio amministrativo della SdS, per la convalida, rendiconto sottoscritto delle ore di servizio effettuate nel mese precedente, insieme alla time card degli operatori di ciascun intervento, controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio.

- il rendiconto mensile convalidato sarà il riferimento per la fatturazione.

f) ad assicurare l'aggiornamento del D.V.R. e del Protocollo anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

- g) a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- h) a garantire ai propri operatori la dotazione di idonei DPI specifici per la prevenzione dal contagio. Analogamente, il libero professionista dovrà essere dotato di idonei DPI;
- i) a comunicare per iscritto in tempo reale all'ACOT ogni circostanza ostativa alla regolare esecuzione delle prestazioni, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- l) a rivolgere per iscritto in tempo reale all'ACOT ogni richiesta ricevuta dall'utente diretta a modificare quanto previsto dal Piano individualizzato/Buono servizio, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- m) a segnalare prontamente all'ACOT, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi, gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dell'utente stesso.
- n) ad inserire nell'OGGETTO di tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto la dizione " FSC – Azione n. (specificando se azione 1 o azione 2), Nome e Cognome utente."
- o) ad osservare gli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08.
- p) a possedere GREEN PASS in corso di validità ove previsto come obbligatorio dalla normativa vigente se professionista singolo, o a garantire che i propri operatori ne siano in possesso se persona giuridica.

2.2 RSA

- a) Gli obblighi di cui al punto 2.1. valgono altresì per le RSA in quanto compatibili
- b) le RSA, in caso di disponibilità di posti letto, sono tenute ad erogare le prestazioni richieste.

Art. 3 - Rendicontazione da parte del Provider

Il Provider che ha erogato le prestazioni sulla base di quanto indicato nel piano di spesa e nella lettera di conferimento di incarico deve far pervenire alla Società della Salute della Valdinievole documentazione giustificativa:

- a) fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente;

Le fatture devono riportare:

- codice CUP di progetto I39G22000250006 - il codice del progetto FSC.....;
- Azione di riferimento (Azione 1 o Azione 2)
- i dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni;
- il dettaglio delle prestazioni erogate, specificando il costo per ogni singola prestazione, così come stabilito nel piano di spesa; I costi relativi ai pacchetti di prestazioni si intendono inclusi l'IVA (se dovuta).

b) time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio. Si precisa che le time card dovranno essere consegnate anche in originale al soggetto attuatore. Le time card non occorrono per i pacchetti "Cure intermedie temporanee presso RSA" nè per i pacchetti "Ricovero di sollievo di max 30 giorni in RSA". La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta per ogni buono servizio realizzato. Gli operatori economici/professionisti che hanno erogato i servizi in base a quanto indicato nei piani di spesa, devono osservare, nel rispetto della legislazione vigente, le seguenti modalità di fatturazione:

Azione 1: un'unica fattura elettronica per tutti i buoni servizio eseguiti e conclusi nel bimestre precedente;

Azione 2: un'unica fattura elettronica per utente, al termine di ciascun buono servizio.

Nel caso di ricovero di sollievo in RSA: un'unica fattura elettronica per tutti i buoni servizio eseguiti e conclusi nel bimestre precedente.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati della Società della Salute della Valdinievole per l'invio della documentazione: Società della Salute della Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia (PT) – Codice Fiscale 91025730473 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFLXL3 – Codice Progetto - CUP I39G22000250006.

La Società della Salute della Valdinievole verifica la correttezza e coerenza dei documenti e l'effettiva erogazione delle prestazioni.

Art. 4 - Impossibilità all'erogazione delle prestazioni

L'operatore economico che si assume l'impegno di erogare un pacchetto di prestazioni, non può rinunciare in corso d'opera alla sua effettuazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà, nel qual caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Società della Salute della Valdinievole e ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

Art. 5 - Verifiche da parte della Società della Salute della Valdinievole.

La Società della Salute della Valdinievole verifica che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto "Progetti integrati di Servizi Territoriali di assistenza bis" e nel pieno rispetto dell'avviso regionale di riferimento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6 - Recesso dalla convenzione

E' possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi. La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 7- Sanzioni e risoluzione del contratto

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione, comporta l'applicazione di penali. L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto. L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. L'applicazione di tre penalità – nell'ambito della medesima Azione - costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato per l'Azione di cui trattasi. Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo del piano di spesa. La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del piano di spesa cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento del valore del piano di spesa netto contrattuale.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura. L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile. Per ciascuna delle due Azioni, l'interruzione nell'erogazione dei pacchetti di prestazioni per cause diverse da quelle di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei soggetti accreditati approvato dalla Società della Salute per l'Azione di riferimento. Analoga sanzione può essere applicata in caso di mancata attivazione dei pacchetti di prestazioni previste dal Buono servizio nei tempi indicati.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati a ciascuna delle due Azioni ed erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento complessivo del progetto "Progetti integrati di Servizi Territoriali di assistenza bis".

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha una durata di 18 mesi dalla data di avvio del progetto FSC in oggetto, iniziato alla data di stipula della convenzione della SdS Valdinievole con la Regione Toscana, salvo eccezioni comunque autorizzate dall'Amministrazione Regionale e salvo richiesta di proroga da parte dell'Ente attuatore.

Art. 10 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute della Valdinievole elegge domicilio presso la sede legale. Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo sdsvaldinievole@postacert.toscana.it . In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'OGGETTO la dizione " FSC – Azione n. (specificando se azione 1 o azione 2) e - qualora sia relativa ad un Buono servizio anche - il Nome e Cognome dell' utente."

Art. 11 – Tutela della privacy dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali del Provider raccolti dalla Società della Salute della Valdinievole per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta. Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito. E' riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia. Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati. A tal proposito si precisa che: a) i Contitolari del trattamento dati, in forza di specifica convenzione, sono la Società della Salute della Valdinievole e l'Azienda USL Toscana Centro ; b) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute della Valdinievole e l'Azienda USL Toscana Centro è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Art. 12 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dai Provider con i quali la SdS si convenziona, individuati, con nomina congiunta da parte dei Contitolari – SdS Valdinievole e AUSL Toscana Centro - quali Responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679. Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Art. 13 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 14 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescia li _____

Per l'operatore economico _____

Per il l'Ente attuatore: Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole.